

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1994

che modifica la decisione 94/462/CE relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 94/178/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania la Commissione ha adottato la decisione 94/462/CE, del 22 luglio 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 94/178/CE⁽³⁾;

considerando che nella Germania si è manifestato un numero crescente di focolai di peste suina classica; che alcuni in zone dove la malattia è presente nei cinghiali;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito al

commercio di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carne;

considerando che la Germania ha preso dei provvedimenti conformemente alla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽⁴⁾ e che successivamente ha introdotto ulteriori misure;

considerando che alla luce dell'evoluzione della situazione è necessario modificare le misure attuali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/462/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

- b) il secondo trattino della lettera a) si applica soltanto ai suini originari di Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Bassa Sassonia con l'eccezione del Kreis Grafschaft Bentheim e Kreis Emsland. »

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 27. 7. 1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

- 2) All'articolo 2, il certificato deve essere integrato dall'indicazione: « modificata dalla decisione 94/600/CE ».
- 3) All'articolo 8 la data del « 20 settembre » è sostituita dal « 20 novembre ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione